Agenzia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIGITAL CHAMPIONS

FATTURAZIONE ELETTRONICA, LA RIVOLUZIONE NON PUO' ATTENDERE

A cura di Salvatore Stanziale:

Gli adempimenti per imprese e professionisti

MEF Dipartimento delle Finanze

In collaborazione con

UNIONCAMERE
CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

Camera di Commercio Roma

Camera di Commercio Roma
ASSET - CAMERA
Azienda Speciale

Executive Summary

Normativa IVA

- DPR 633/1972
- Direttiva CE 112/2006

Normativa amministrazione digitale

- D. Lgs. 82/2005 (C. a. d.)

Fatturazione Elettronica vs la PA

- L. 244/2007
- D.M. del 7 marzo 2008
- D.M. 55/2013
- Circolare 1 del 31 marzo 2014
- D.L. 66 2014

Conservazione digitale documento fiscale

- D.M. 17 giugno 2014
- Circolare 18/E del 24 giugno 2014

Fatturazione Elettronica Europea

- Direttiva CE 55/2014

La legge finanziaria 2008

- Stabilisce il principio della fatturazione in via esclusivamente elettronica nei confronti della PA
- Fa divieto di procedere al pagamento in assenza di fattura elettronica
- Istituisce il Sistema di Interscambio (SdI) come punto di transito obbligato delle fatture elettroniche
- Demanda al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, la regolamentazione attuativa

L. 244 / 2007 – Obblighi e divieti

- L. 244/2007, art. 1 c. 209: *"… l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, … deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica…"*

- L. 244/2007, art. 1 c. 210: *"… le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica*

D.M. del 7 marzo 2008

- D.M. del 7 marzo 2008 – Sistema di Interscambio

- Individua l'Agenzia delle entrate quale gestore del Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica

- Individua SOGEI -Società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze- quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica del Sistema di interscambio

l'Agenzia delle Entrate

- coordina il Sistema di interscambio con il sistema informatico della fiscalità
- controlla la gestione tecnica del Sistema di interscambio
- gestisce i dati che transitano attraverso il Sistema di interscambio anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica

SOGEI

- cura sviluppo, conduzione e manutenzione tecnica ed operativa del sistema di interscambio
- fornisce supporto e assistenza alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche
- esegue attività di studio, ricerche, elaborazioni e statistiche, etc.

D.M. del 3 aprile 2013, n. 55 – Regole tecniche e linee guida

- **Allegato A:** Formato FatturaPA
- **Allegato B:** Regole di trasmissione verso SdI
- **Allegato C:** Linee guida per le PPAA
- **Allegato D:** Codici di identificazione degli uffici
- **Allegato E:** Misure di supporto

Calendario di attuazione

Amministrazioni Pubbliche	Quando
Tutte, su base volontaria	Dal 6 dicembre 2013
Ministeri, Agenzie Fiscali e Enti di Previdenza	Dal 6 giugno 2014
Tutte le altre Amministrazioni	Dal 31 marzo 2015 (D.L. 66 del 24 aprile 2014)
Enti Locali	Dal 31 marzo 2015 (D.L. 66 del 24 aprile 2014)

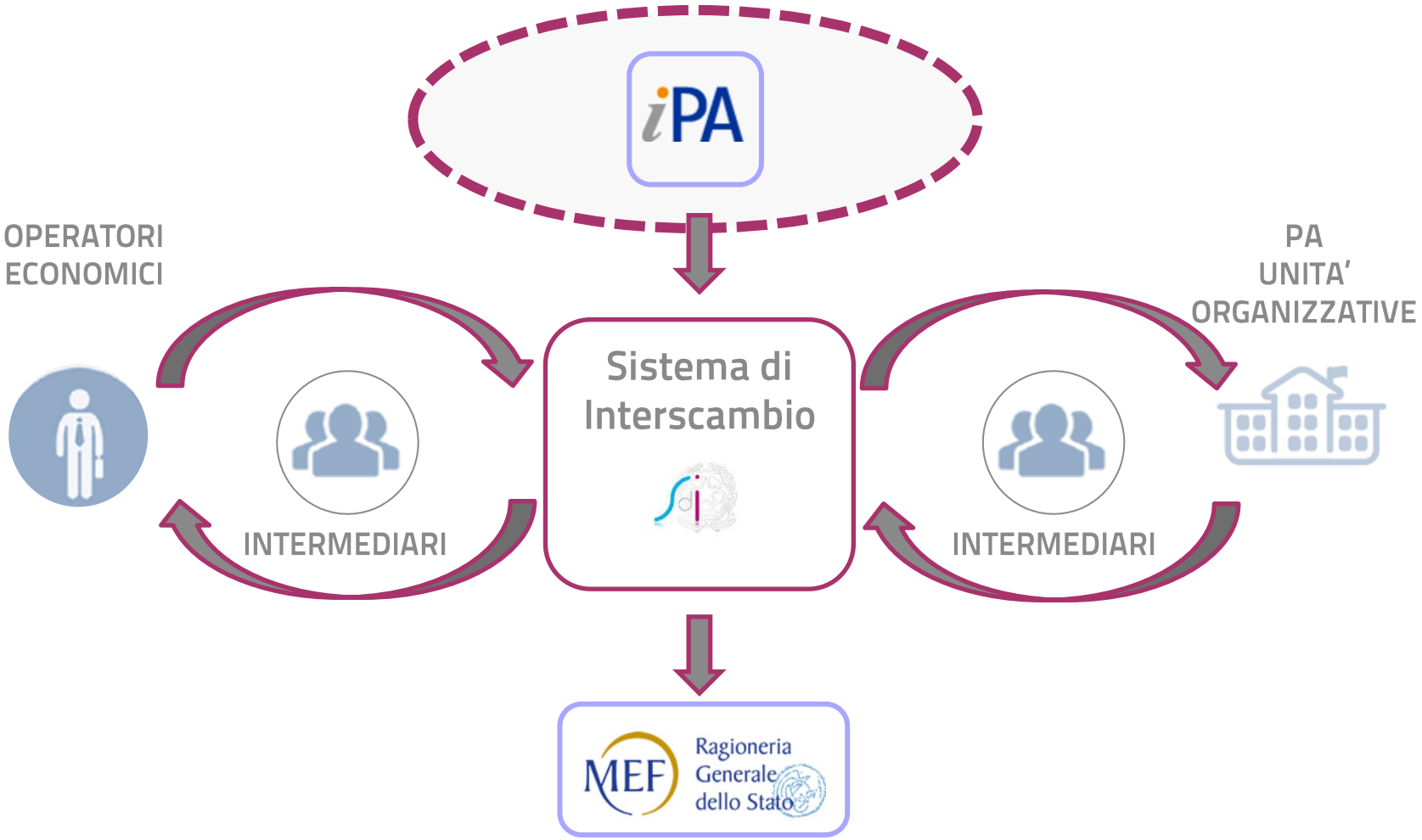
iPA
OPERATORI ECONOMICI
PA UNITA' ORGANIZZATIVE
Sistema di Interscambio
INTERMEDIARI
INTERMEDIARI
MEF
Ragioneria Generale dello Stato

Gli intermediari

- Il D.M. 55/2013, art. 5, non ha introdotto una disciplina di intermediazione specifica
- Possibilità, di ricorrere ad intermediari, mantenendo inalterate le responsabilità fi scali dell'ente emittente la fattura nei confronti delle PA
- Le PPAA possono avvalersi di altre PPAA quali intermediari previo accordo tra le parti (ad es. le Regioni nei confronti dei Comuni)

La circolare 1 / DF del 31 marzo 2014 – Sintesi

Quesito	Chiarimento
Termine per il caricamento delle anagrafiche in IPA e per la comunicazione ai fornitori (art. 6, c. 5)	Precede di tre mesi il termine di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica
Emissione della fattura elettronica (art. 2, c. 4)	La fattura può considerarsi emessa anche a fronte del rilascio dal parte del SdI della notifica di mancata consegna
Divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica (art. 6, c. 6)	Le amministrazioni devono comunque procedere, ove ricorrano tutte le altre condizioni, al pagamento delle fatture cartacee emesse prima del termine di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica
Impossibilità di recapito della fattura elettronica	
– Codice Ufficio dell'amministrazione non deducibile dall'IPA	Istituzione di un Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" cui è possibile inviare le fatture quando non è possibile individuare in modo univoco l'Ufficio destinatario della fattura
– Amministrazione non censita in IPA	Possibilità di impiego di un Codice Ufficio di default per il recapito delle fatture al SdI, con rilascio al fornitore di una "*Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito*"
– Impossibilità di inoltro al destinatario (per cause tecniche)	Il SdI richiede all'amministrazione il ripristino del canale di trasmissione e, trascorsi inutilmente 10 giorni, rilascia al fornitore una "*Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito*"

Il D.L. del 24 aprile 2014, n. 66 - Art. 25

- Anticipo al 31 marzo 2015 della decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica per
  - Tutte le rimanenti amministrazioni, escluse quelle locali
  - Amministrazioni locali
- Obbligo di indicazione in fattura di CIG e CUP, ove presenti
- Divieto di procedere al pagamento in assenza di CIG e CUP
- Obbligo di inserire CIG e CUP nella clausola obbligatoria relativa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Il D.L. n. 66 del 24 aprile 2014

Art. 27 Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni

- Circolare RGS n. 21 del 25 Giugno 2014
- L'utilizzo delle nuove funzionalità della piattaforma per la certificazione dei crediti, che sono disponibili dal 1° luglio 2014, permetterà a regime:
  - ai creditori di verificare on line lo stato dei propri crediti verso ciascun debitore;
  - alle pubbliche amministrazioni di controllare in tempo reale lo stato dei propri debiti distinti per scadenza e per creditore, e ottemperare all'obbligo di cui all'articolo 42 del D.L. 66/2014 di tenuta del registro unico delle fatture;
  - ai competenti organi governativi di conoscere in tempo reale l'ammontare complessivo dei debiti delle Pubbliche amministrazioni e la loro evoluzione.
- Il sistema PCC acquisisce automaticamente dal sistema di interscambio, le informazioni relative alle fatture emesse in formato elettronico.

D.M. del 17 giugno 2014 – Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto

- DM ex articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)
- Esplicito riferimento alle definizioni contenute nel CAD e alle relative regole tecniche approvate con D.P.C.M. 3 dicembre 2013
- Per la formazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione elettronica dei documenti informatici, si fa riferimento alle regole tecniche del CAD, e dell'art. 21, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 in materia di fatturazione elettronica
- I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità, e utilizzano i formati previsti dal CAD e dalle relative regole tecniche
- Il responsabile della conservazione può individuare ulteriori formati, motivandone la scelta nel manuale di conservazione

D.M. del 17 giugno 2014 – Conservazione dei documenti informatici

- Ai fini della loro rilevanza fiscale, i documenti informatici sono conservati in modo che:
  - **siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;**
  - **siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita Iva, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste.**
- Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite – in relazione alle diverse tipologie di documento – con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali
- Il processo di conservazione dei documenti richiede l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione
- Il processo di conservazione dei documenti è effettuato annualmente

D.M. del 17 giugno 2014 – Obbligo di comunicazione e di esibizione

- Il contribuente è obbligato a comunicare che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento
- In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture
- Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica secondo le modalità stabilite con provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie fiscali

D.M. del 17 giugno 2014 – Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo

- L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento con modello F24 con modalità esclusivamente telematica
- Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
- Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del decreto stesso

La circolare 18 / E del 24 giugno 2014 – Requisiti della fattura elettronica

- «Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione…» (art. 21, comma 3, DPR 633/1972)
  - **Autenticità dell'origine implica la comprovazione dell'identità del fornitore o del prestatore o dell'emittente della fattura**
  - **Integrità del contenuto implica che il contenuto obbligatorio non è stato alterato**
  - **Con Leggibilità di una fattura si intende che la fattura è leggibile per l'uomo**
- I requisiti devono essere garantiti sia dal soggetto passivo fornitore/prestatore sia dal soggetto passivo cessionario/committente
- Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura
- A condizione che sia garantita l'invariabilità del contenuto obbligatorio della fattura, il formato può essere convertito

La circolare 18 / E del 24 giugno 2014 – Conservazione della fattura elettronica

- Le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere conservate in forma elettronica sia dall'emittente sia dal destinatario della fattura
- Il luogo di conservazione elettronica delle fatture può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza (le regole di conservazione sono quelle italiane)
- Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico
- Obbligo di comunicazione del luogo di conservazione elettronica dei documenti fiscalmente rilevanti (estremi identificativi dei luoghi di giacenza fisica dei server dove sono conservati i documenti)